



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Norme in materia di governo idrogeologico del territorio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 2007 e alla legge regionale n. 5 del 2007".

Relazione

Con il termine "governo idrogeologico del territorio" si fa riferimento al governo delle attività autorizzative e di controllo in capo alla Regione nella materia della sicurezza idrogeologica dei territori e del buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.

Il presente disegno di legge, composto da 11 articoli, si rende necessario al fine di accorpate presso una sola struttura le molteplici competenze in materia di governo della sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio che attualmente sono in parte ripartite tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici e la Presidenza - Agenzia del distretto idrografico della Sardegna e in parte non risultano ancora incardinate in capo a specifiche strutture. Il disegno di legge prevede che le competenze derivanti dall'accorpamento siano esercitate da un'apposita direzione generale articolata in Servizi territoriali su scala di bacino idrografico. Tale individuazione verrà svolta dalla Giunta regionale appositamente delegata con l'articolo 1, comma 2.

Il disegno di legge prevede inoltre l'aggiornamento del riparto di alcune competenze, nelle stesse materie, tra Regione ed enti locali, stabilite dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 in linea con quanto operato in altre regioni.

Articolo 1 - Finalità.

Con l'articolo 1 tutte le competenze della Regione in materia di governo idrogeologico del territorio come definite in premessa, sono accorpate prevedendo che siano esercitate da apposita direzione generale, articolata in strutture centrali e periferiche su scala di bacino idrografico.

Articolo 2 - risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione. Modifiche dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Il comma 1 modifica l'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e in particolare: sostituisce, al comma 1, la lettera d) in modo da assegnare la competenza alla Regione per la "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche" con riferimento ai corsi d'acqua principali come definiti nella successiva lettera i-ter); aggiunge al comma 1, lettera f), dopo le parole "litri al secondo", le parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi" modifica strettamente collegata a quella introdotta con l'articolo 3 del presente disegno di legge, illustrata più avanti - e poi aggiunge, allo stesso comma 1, dopo la lettera i-bis), le sei seguenti lettere:

lettere dalla i-ter) alla i-sexies): il compito (lett. i-ter)) di individuare il reticolo idrografico regionale al fine di meglio circoscrivere le funzioni della Regione, anche con riferimento agli adempimenti previsti nei regi decreti 25 luglio 1904, n. 523 e 9 dicembre 1937, n. 2669 (lett. i-quater)) e nelle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) (lett. i-quinquies) e i-sexies)), circoscrivendo gli stessi ai corsi d'acqua denominati "principali" all'infuori degli adempimenti previsti alla lettera i-sexies) la cui competenza regionale si estende a tutto il territorio della Regione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lettera i-septies): individua nella nuova Direzione generale, l'Autorità idraulica competente per l'alveo a valle delle grandi dighe prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, le cui competenze, non identificate per legge, finora sono state svolte dal tavolo tecnico multi assessoriale costituito con la Delib.G.R. n. 33/31 del 10.6.2016;

lettera i-octies): le competenze previste dagli articoli 61 e 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Si tratta di autorizzazioni che presuppongono accertamenti sulla interrelazione tra le costruzioni e la idrologia delle aree e che, pertanto, appare opportuno accorpate con le altre funzioni in materia di governo idraulico.

Articolo 3 - Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali. Modifica dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006.

Con la L.R. n. 9/2006 è stato disposto il trasferimento, in favore degli enti locali, di numerose funzioni in precedenza esercitate dall'Amministrazione regionale.

La materia delle risorse idriche e difesa del suolo in particolare è trattata negli articoli 60 (funzioni della Regione) e 61 (Conferimenti agli Enti locali).

Al comma 1, per quanto riguarda la modifica delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 9/2006, si premette che gli artt. 60 e 61 di tale legge stabiliscono rispettivamente la competenza della Regione (attualmente svolta dai Servizi territoriali opere idrauliche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) al rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali e acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 l/sec (art. 60, comma 1, lett. f), mentre è ora attribuita alle unioni dei Comuni (per effetto della L.R. n. 2/2016, la competenza è stata finora svolta dalle Province) la competenza al rilascio di licenze di attingimento di acque superficiali e di autorizzazioni alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici (art. 61, comma 1, lett. a) e lett. b), nonché lo svolgimento delle relative funzioni di controllo e vigilanza (art. 1, comma 4, L.R. n. 17/2011).

Alla Regione spetta altresì la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e l'introito dei relativi proventi (art. 60, comma 1, lett. g), mentre l'introito delle spese generali di controllo degli attingimenti e delle utilizzazioni delle acque sotterranee spetta alle Province.

Le proposte di modifica introdotte dai commi 1 e 2 del presente disegno di legge tendono a superare le problematiche connesse con l'attuale disciplina in materia di bilancio che prevede che l'accertamento delle entrate derivanti, in particolare, da concessioni di derivazione di acque pubbliche venga effettuato al momento dell'emanazione del provvedimento di concessione (di norma con estensione pluriennale) per l'importo ivi previsto, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione pecuniaria deve essere eseguita.

Come noto, con l'atto amministrativo dell'accertamento vengono verificati e attestati (art. 53 D.Lgs. n. 11/2011) i requisiti della ragione del credito, la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, il soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

I servizi territoriali per le opere idrauliche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici hanno evidenziato difficoltà oggettive in merito alla effettiva possibilità di procedere all'accertamento dei canoni relativi all'utilizzazione delle acque sotterranee (prelievi da pozzi) sulla base dei provvedimenti rilasciati dagli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

enti competenti ai sensi della già citata L.R. n. 9/2006. In particolare risulta di difficile verifica la regolarità dei versamenti, da parte dell'utenza, delle somme dovute per canoni e spese generali di controllo. Il mancato o irregolare versamento di tali somme comporta l'eventuale decadenza della concessione e, conseguentemente, l'assenza della ragione del credito ed il venir meno del requisito oggetto di verifica con l'atto di accertamento.

Al fine di risolvere tali criticità, si prevede che gli enti competenti al rilascio delle licenze di attingimento di acque superficiali e delle concessioni di utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo, provvedano anche all'accertamento e all'introito dei relativi proventi, da trasferirsi poi alla Regione in un'unica soluzione, sulla base di quanto previsto dalle modifiche proposte all'art. 61 della L.R. n. 9/2006 dal successivo comma 2, con cadenza periodica.

Sempre il comma 1, a seguito di quanto definito nell'art. 2, comma 1 circa le funzioni regionali (introduzione all'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 9/2006, delle lettere i-ter), i-quater) e i-quinquies)), al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 9/2006, al fine di specificare le conseguenti funzioni in capo agli enti locali, sostituisce il punto 1 della lettera c) nel seguente modo: "1) opere idrauliche nei corsi d'acqua non ricompresi tra quelli principali di cui all'art. 60, comma 1, lettera i-ter), ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;" e introduce le lettere da c-bis) a c-quater).

Ciò in quanto all'art. 61 della L.R. n. 9/2006 non è stato esplicitato se tra le funzioni inerenti le opere idrauliche oggetto di trasferimento in capo agli enti locali, siano comprese le funzioni di autorizzazione, vigilanza e controllo previste nei regi decreti n. 523/1904 e n. 2669/1937 e nelle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI).

Sull'argomento, su richiesta dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, si è espressa (parere prot. n. 8206 del 19.12.2012) l'Area Legale della Regione che al termine di un articolato excursus interpretativo è giunta ad affermare che sussistono i presupposti logici per motivare con apposita norma legislativa le funzioni trasferite agli enti locali ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 9/2006.

Pertanto, ravvisata la necessità di radicare in modo più chiaro e funzionale le attività inerenti l'autorizzazione, la vigilanza, il controllo e, più in generale, i compiti di polizia idraulica previsti nei regi decreti n. 523/1904 e n. 2669/1937 e nelle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), e considerato che essi sono strettamente correlati alle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. c) e comma 3, agli enti locali, si prevede, in attuazione dei principi enunciati all'art. 2 della stessa legge regionale 9/2006, di modificare la disposizione di cui all'art. 61 al fine di attribuire alle unioni di comuni e ai comuni le funzioni e i compiti menzionati.

Il comma 2 prevede che le funzioni di cui al comma 1 attribuite alle unioni di comuni sono attribuite anche alle città medie non appartenenti a reti urbane o a reti metropolitane e al comune di Burcei.

Articolo 4 - Risorse umane e finanziarie.

Il comma 1 prevede che per lo svolgimento delle competenze poste in capo alla direzione generale di cui all'articolo 1, comma 2, e per il rafforzamento delle relative strutture periferiche territoriali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nel ruolo del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, n. 8 ingegneri idraulici e n. 8 geologi, di categoria D, ed inoltre n. 2 figure dirigenziali anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dall'art. 19, comma 5bis, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il comma 2 prevede che al fine di agevolare da parte degli enti locali lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 61, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, è autorizzata, con le modalità previste dal successivo art. 11, per gli anni 2018 e 2019 la spesa di € 1.040.000 annui. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori).

Articolo 5 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa).

Introduce una nuova disposizione nella legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa); in particolare all'articolo 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le competenze poste in capo all'ufficio tecnico regionale dagli articoli 62, 65, 90, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono attribuite all'Agenzia regionale dell'edilizia abitativa (AREA).

La ragione di tale disposizione introdotta con l'articolo 5 del presente disegno di legge risiede nell'esigenza di raggruppare tutte le autorizzazioni in materia edilizia in capo ad una sola autorità, che si ritiene di individuare in AREA, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della sopracitata legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 e tenuto conto dei suoi compiti istituzionali.

Art. 6 - Verifica di sicurezza delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale.

La disposizione è stata introdotta con la duplice finalità di adeguare alla normativa attualmente vigente tutte le infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti e inoltre di regolarizzare, in presenza di determinate condizioni, l'esercizio delle infrastrutture che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora prive delle autorizzazioni di cui al capo VII del R.D. 523/1904. Con la norma in argomento inoltre si demandano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale le attività di accertamento e di informazione connesse alla realizzazione delle infrastrutture.

Il comma 1 dispone che il proprietario, il gestore, o il concessionario qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima sono tenuti ad attestare, sulla base di apposita perizia giurata redatta da un professionista, di aver effettuato le verifiche di sicurezza e i conseguenti adempimenti in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI).

Nell'attestazione si deve dare atto dell'avvenuto compimento di una delle seguenti condizioni:

a) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti, compresa l'individuazione del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

tempo di ritorno critico, con esito positivo;

- b) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti con esito negativo, verifica della sussistenza delle condizioni generali per la definizione degli interventi manutentivi o di adeguamento e la conseguente definizione dei predetti interventi nonché individuazione delle condizioni per l'esercizio provvisorio da assicurare nelle more della realizzazione dei medesimi interventi; le condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Il comma 3 prevede che per le opere prive dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'attestazione tiene luogo dell'autorizzazione stessa purché, per la condizione prevista alla lettera b) del comma 1, si attesti altresì la rispondenza delle opere ai requisiti minimi richiesti dalle norme di settore vigenti all'epoca della loro realizzazione ovvero che l'opera sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38 "Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici" dal medesimo soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Il comma 4 prevede che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta il possesso, da parte del proprietario, del gestore o del concessionario delle infrastrutture, delle attestazioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero, per le infrastrutture realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e, qualora ne rilevi l'assenza, ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che provvedono al tempestivo adeguamento del piano di protezione civile, con l'eventuale interdizione all'utilizzo dell'infrastruttura, ed alle autorità di cui agli artt. 60 e 61 della L.R. n. 9/2006, per gli eventuali provvedimenti inerenti al buon regime delle acque.

Art. 7 - Sbarramenti esistenti. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna).

Il comma 1 sopprime, all'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2007, le parole "dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono" con l'intento di specificare meglio le competenze.

Articolo 8 - Mappatura e monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale

Il comma 1 prevede che la Regione provveda ad attivare idonei strumenti per monitorare le attività di realizzazione delle opere di mitigazione e delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale in modo da avere costantemente aggiornato il quadro territoriale di riferimento per le attività di pianificazione e programmazione territoriale delle medesime opere.

Articolo 9 - Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il comma 1 modifica il comma 12, lettera a) dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 sostituendo le parole "le opere idrauliche di seconda categoria" con le parole "le opere idrauliche ricadenti nei corsi d'acqua principali di cui all'art. 60, comma 1, lettera i-ter) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)". Tale disposizione si rende necessaria, come conseguenza alle modifiche degli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9/2006, per individuare anche le opere di competenza regionale di cui alla legge regionale n. 5/2007 sulla base del criterio basato sulle caratteristiche del corso d'acqua nel quale le opere sono realizzate, ovvero con riferimento ai corsi d'acqua definiti "principali".

Articolo 10 - Disposizioni transitorie.

Il comma 1 prevede che fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e in tale ambito dei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni agli enti locali), il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono quelli nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria e quelli nei quali vi sono grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014.

Questo criterio consente di individuare immediatamente, nel periodo transitorio, la competenza della Regione, tenuto conto che esiste già la mappatura delle opere idrauliche di seconda categoria.

Il comma 2 prevede invece che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni previste all'articolo 1.

La norma risponde all'esigenza di porre un termine alla Giunta regionale per l'assolvimento degli adempimenti demandati ad essa dalla presente legge pur nel rispetto delle competenze alla medesima riservate dalla legge regionale n. 24/2014.

Il comma 3 prevede che il conferimento delle funzioni agli enti locali previsto dall'art. 3 diviene efficace contestualmente al trasferimento, da parte della Regione agli stessi enti locali, della prima annualità di finanziamento di cui all'art. 11.

La norma risponde all'esigenza di consentire agli enti locali di disporre delle necessarie risorse finanziarie per esercitare le nuove funzioni conferite dalla Regione.

Articolo 11 - Norma Finanziaria

L'articolo provvede a quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 del presente disegno di legge e a fornire la puntuale copertura finanziaria degli stessi.

Il comma 1 quantifica gli oneri necessari per il rafforzamento delle strutture territoriali periferiche della direzione generale individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, per lo svolgimento delle attività in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile (art. 4, comma 1) e per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9/2006 (art. 61, comma 1, lett. da c-bis a c-quater) a cura degli enti locali (art. 4, comma 2).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 4, finalizzato all'acquisizione di personale tecnico e dirigenziale, vengono quantificati in euro 960.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, come di seguito esplicitato:

Annualità 2018 totale spese € 960.000, così ripartite:

- n. 2 dirigenti (€ 160.000)
- n. 8 ingegneri cat. D (€ 400.000)
- n. 8 geologi cat. D (€ 400.000)

Annualità 2019 totale spese € 960.000, così ripartite:

- n. 2 dirigenti (€ 160.000)
- n. 8 ingegneri cat. D (€ 400.000)
- n. 8 geologi cat. D (€ 400.000)

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, articolo 4, per lo svolgimento delle funzioni in capo agli enti locali, vengono quantificati in euro 1.040.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in analogia a quanto disposto dalla legge regionale n. 33/2014 recante "Norme di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo" (art. 1, comma 3, lett. b)), la quale prevede che per svolgere le attività attribuite ai comuni dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge, connesse all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche del Piano di assetto idrogeologico (PAI), debbano essere stanziati euro 1.040.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dell'importo complessivo di euro 2.000.000 (euro 960.000 per le attività di cui all'art. 4, comma 1 + 1.040.000 per le attività di cui all'art. 4, comma 2) per ciascuno degli anni 2018 e 2019, attraverso la riduzione, per i medesimi importi e le medesime annualità, delle risorse allocate sul bilancio per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 32/1985 e ss.mm.ii., concernente il fondo per l'edilizia abitativa.